

IN BREVE n. 001-2008
a cura di
Marco Perelli Ercolini

BONIFICI BANCARI

L'Abi ha comunicato che dal 1 gennaio 2008 per effettuare il bonifico è necessario il codice Iban. Il codice Iban è il codice internazionale di identificazione del conto corrente, necessario per realizzare le operazioni bancarie nei 31 Paesi che fanno parte dell'area dei pagamenti in euro. L'Iban in Italia si compone di 27 caratteri: tutti i numeri e le lettere che identificano il paese, la banca, lo sportello e il numero di conto di ciascun cliente. Si può rilevare dal proprio estratto conto.

RESPONSABILITA' DEL CHIRURGO PER LA CONDOTTA DEGLI AUSILIARI *(Cass. Civ. sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953 - Tiziana Cantarella)*

Il principio fissato dall'art. 1228 c.c. secondo il quale il debitore che nell'adempimento di un obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro si applica anche al rapporto che viene ad instaurarsi nell'ambito dell'attività medico chirurgica tra il medico operatore e i suoi ausiliari, sulla cui condotta è tenuto ad assolvere ad un obbligo di controllo e di vigilanza sia nella fase preparatoria che in quella di esecuzione dell'intervento chirurgico.

Nella sentenza, la Corte, ribadendo l'applicazione dell'art. 1228 c.c. con riferimento all'ipotesi in cui il medico operatore nell'adempimento della sua obbligazione, si avvale dell'opera terzi, precisa che dal chirurgo operatore è certamente esigibile un dovere di controllo specifico sull'attività e sulle iniziative espletate dal personale sanitario con riguardo a possibili e non del tutto imprevedibili eventi, che possono intervenire non solo durante, ma anche prima dell'intervento e in preparazione di esso.

I MEDICI e GLI INFERMIERI NON SONO MULI

I medici e gli infermieri, sottoposti a turni massacranti negli ospedali, avevano visto nel decreto legislativo 66 una norma di tutela dei loro diritti, ma ora la Finanziaria, visto che il rispetto della legge avrebbe imposto nuove assunzioni cioè una spesa per colmare gli organici carenti dà un colpo di spugna alla norma che imponeva giusti tempi di riposo nel rispetto non solo del lavoratore, ma anche a giusta tutela dell'utente.

E' evidente e provato da riscontri di casistiche e rilievi di ricerca con casi simulati come, in caso di turnazioni gravose eccedenti i normali orari di lavoro, la soglia di attenzione cali e siano quindi più facili non solo gli infortuni sul lavoro, ma anche comportamenti negligenti o imprudenti che nel caso specifico si riversano sull'assistenza al malato. Il riposo non soltanto un diritto, ma anche un dovere e non si capisce come le regole della 66 valgano per una commessa di un negozio, una cassiera di un supermercato o un impiegato di banca, mentre per il medico e l'infermiere che hanno in mano la salute delle persone non sia un canone da rispettare.

Non lamentiamoci poi della così detta malasanità e se aumentano le condotte censurabili o se dopo una notte insonne il medico e gli infermieri avranno poca pazienza coi poveri malati.

LEGGE 244/2007- FINANZIARIA 2008

Articolo 3

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2003, n. 66

"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"

Articolo 7 - Riposo giornaliero

1. Ferma restando la durata normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata.

PENSIONI - AUMENTI MA NON PER TUTTI

Quest'anno l'indice per la perequazione automatica per le pensioni è stato fissato all'1,6 per cento, ma non tutte le pensioni avranno gli aumenti.

Infatti le cosiddette pensioni d'argento, cioè i trattamenti di coloro che durante la vita lavorativa hanno fatto maggiori versamenti, non avranno alcun aumento. Lo prevede la legge di riforma del Welfare al punto 19: *“per l'anno 2008, ai trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo Inps, la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non è concessa. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica, l'aumento di rivalutazione per l'anno 2008 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato”*.

Pertanto i trattamenti che al lordo superano i 3.539,72 euro non avranno alcun aumento. Una perdita secca minima di oltre 50 euro al mese, danno che si ripercuoterà anche sugli anni successivi con una stima di deficit medio in dieci anni di circa 9 mila euro.

Va tenuto presente che se il tasso di sostituzione all'atto del pensionamento è del 70 per cento in dieci anni si riduce al 63% se le retribuzioni crescono dell'1% in termini reali e scende al 60% se crescono dell'1,5%. Dopo 15 anni il tasso di sostituzione nelle due ipotesi scenderebbe rispettivamente al 60 e 56%.

Ricordiamo a coloro che gridano contro i pensionati come sfruttatori e parassiti delle giovani generazioni che questi ex lavoratori durante tutta la vita lavorativa hanno contribuito con circa un terzo della propria retribuzione con valuta a valore corrente e giustamente hanno ora il diritto a pretendere un trattamento di pensione proporzionato ai contributi versati, ...non scordiamo poi come molte pensioni basse non siano altro che una conseguenza di evasioni contributive per lavoro in nero.

Dunque questa iniqua norma non solo diminuisce ulteriormente il potere di acquisto delle pensioni, ma verosimilmente contiene anche elementi di anticostituzionalità creando disparità di trattamento con violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione.

FINANZIARIA - FARMACI SPERIMENTALI

E' vietato al medico prescrivere medicinali che non siano autorizzati al commercio in Italia se non sono disponibili dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase II.

Viene fatto divieto pure di prescrizione di medicinali industriali per indicazioni terapeutiche diverse da quella autorizzata qualora per quella indicazione non siano disponibili dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase II.

348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

FINANZIARIA - RECUPERO MEDICINALI

Le confezioni di medicinali non scadute e ben conservate, ivi compresi i medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope, in possesso di RSA o famiglie in assistenza domiciliare possono essere riutilizzate negli stessi ambiti.

Possono anche essere cedute a organizzazioni senza fini di lucro a fini umanitari o di assistenza sanitaria.

Ai fini del loro riutilizzo questi medicinali sono presi in carico da un medico della struttura o organizzazione sanitaria, interessati al riutilizzo, per la loro verifica, registrazione e custodia.

350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

FINANZIARIA - CHIROPRACTICA

Viene istituito presso il ministero della Salute il registro dei dottori in chiropratica. Il dottore in chiropratica o con titoli equivalenti può esercitare come libero professionista e può essere inserito o convenzionato col SSN.

355. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

FINANZIARIA - TICKET

Per il 2008 viene abolita per gli assistiti non esentati la quota fissa di 10 euro a ricetta per visite e prescrizioni di analisi.

376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera *p*), primo periodo (*p*) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

FINANZIARIA - ACCESSO ALLA SPECIALIZZAZIONE

Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione medica sono ammessi oltre ai laureati in medicina e chirurgia, anche gli iscritti al corso di laurea che debbono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione.

433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

FINANZIARIA - DURATA GRADUATORIE CONCORSI

Le graduatorie dei concorsi (durata due anni, ma vivificate per provvedimenti di proroga con le Finanziarie) valgono per tre anni.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma *5-bis* è inserito il seguente: «*5-ter.* Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

FINANZIARIA - VALUTAZIONE DEI PERIODI IN PRECARIATO

Anche i servizi a tempo determinato, in collaborazione o con altre forme flessibili vanno valutati ai fini concorsuali.

115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera *c)*, le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera *a)* del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

FINANZIARIA - ADOZIONI e AFFIDAMENTI

Sono tolte le differenze di previsioni normative tra adozioni nazionali e internazionali collegate all'età.

Il congedo di maternità per le adozioni è di 5 mesi e nelle adozioni internazionali può essere fruito anche prima dell'ingresso in Italia del minore per i giorni trascorsi all'estero. Negli affidamenti il congedo di maternità di tre mesi usufruibile nei primi cinque mesi dall'affidamento.

452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

LEGGE 151/2001

Articolo 26

Adozioni e affidamenti

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1)

- 1) Il congedo di maternità di cui alla lettera *e)*, comma 1, dell'articolo 16 può essere richiesto dalla lavoratrice che abbia adottato, o che abbia ottenuto in affidamento un bambino di età non superiore a 6 anni all'atto dell'adozione o dell'affidamento.
- 2) Il congedo deve essere fruito durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia della lavoratrice.

è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (*Adozioni e affidamenti*).

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

LEGGE 151/2001

Articolo 27

Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 1; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3, lett. n), e 39-quater, lett. a e c)

- 1) Nel caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il congedo di maternità di cui al comma 1 dell'articolo 26 spetta anche se il minore adottato o affidato abbia superato i 6 anni e sino al compimento della maggiore età.
- 2) Per l'adozione e l'affidamento preadottivo internazionali, la lavoratrice ha, altresì, diritto a fruire di un congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello stato straniero richiesto per l'adozione e l'affidamento. Il congedo non comporta indennità nè retribuzione.
- 3) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo di cui al comma 1 dell'articolo 26, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso del congedo previsto al comma 2 del presente articolo.

454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

LEGGE 151/2001

Articolo 31

Adozioni e affidamenti

- 1) Il congedo di cui agli articoli 26, comma 1, e 27, comma 1, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
- 2) Il congedo di cui all'articolo 27, comma 2, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
- 3) Al lavoratore, alle medesime condizioni pre viste dai commi 1 e 2, è riconosciuto il diritto di cui all'articolo 28.

è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (*Adozioni e affidamenti*).

1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. 3. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,

LEGGE 151/2001

Articolo 36

Adozioni e affidamenti

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3, comma 5)

- 1) Il congedo parentale di cui al presente capo spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
- 2) Il limite di età, di cui all'articolo 34, comma 1 è elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale può essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
- 3) Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento, il minore abbia un'età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo parentale è fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare

è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti).

1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

LEGGE 151/2001

Articolo 37

Adozioni e affidamenti preadottivi internazionali

(Legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 4 maggio 1983 n. 184 art. 31, comma 3, lett. n, e 39-quater, lett b)

1) In caso di adozione e di affidamento preadottivo internazionali si applicano le disposizioni dell'articolo 36.

2) L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del congedo parentale

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Costituzione della Repubblica Italiana

Emissione di un francobollo celebrativo del sessantesimo anniversario della promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana

Data di emissione il 2 gennaio 2008



TASSAZIONE PENSIONI PER IL 2008

Ricordiamo che le ritenute IRPEF sui trattamenti di pensione INPS e INPDAP saranno operate sulla base delle disposizioni nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e secondo i criteri illustrati con la circolare n. 15 del 16 marzo 2007 dell'Agenzia delle entrate e che la tassazione congiunta per i titolari di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, verrà operata in misura "proporzionale", secondo le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell'Agenzia delle entrate.

IN ALLEGATO A PARTE INPS Circolare n. 142 del 28 dic. 2007 (documento 001)

LEGGE DI RIFORMA DEL WELFARE - GENITORI e PART TIME

La legge 247/2007 al comma 44 punto d) 3 prevede che i genitori di infratredicenne o di figlio con handicap, purché conviventi, abbiano la priorità nella richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

44. Part-time

Al decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

d) l'articolo 12-bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 12-bis.

3. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la priorità alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale».

ONORARI e TRACCIABILITA'

Al comma 69 della Finanziaria 2007 (legge 27.12.2006 numero 296) è previsto il differimento a nuove scadenze del divieto ai professionisti di riscuotere i compensi in contanti (riscossione esclusivamente mediante assegni non trasferibili, bonifici bancari o postali oppure mediante sistemi di pagamento elettronico).

IMPORTO	NUOVA DATA
1.000 euro	dal 12 agosto 2006 al 30 giugno.2008
500 euro	dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2009
100 euro	dal 1 luglio 2009

Legge 296/2006 comma 69.

All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 12-bis è sostituito dal seguente:

«12-bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma».

INFERMIERI e ISCRIZIONE ALL'ALBO (*Cassazione penale. Sez. VI, Sentenza 1.4.2003, n. 28306*)

Non commette il reato di esercizio abusivo della professione di infermiere chi, senza essere iscritto al Collegio degli infermieri professionali, esercita tale attività esclusivamente alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale. L'iscrizione al Collegio è infatti necessaria solo per gli infermieri che esercitano la loro attività in forma di libera professione e non alle dipendenze e sotto il controllo della pubblica amministrazione (per i medici invece è sempre necessaria l'iscrizione all'Albo).